

## **CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (“CBAM”)**

*Di Amine Moughanime e Pierluca Ius*

Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (“**Regolamento**”), è entrato in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. *Carbon Border Adjustment Mechanism* o “**CBAM**”).

Il nuovo strumento di politica ambientale istituito dall’Unione Europea, espressione ed attuazione del principio “*chi inquina paga*”, mira ad applicare a specifici prodotti importati all’interno del territorio doganale dell’Unione Europea gli stessi costi di emissione del carbonio che vengono sostenuti dagli impianti di produzione situati all’interno dell’Unione Europea, già assoggettati alla disciplina dell’*Emission Trading System* (“**ETS**”) con riguardo a numerosi prodotti. In altre parole, il CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni di carbonio incorporate nei prodotti importati inclusi nell’ambito di applicazione del suddetto meccanismo.

Il Regolamento, unitamente ad altre misure<sup>1</sup>, rientra nella strategia di politica sostenibile dell’Unione fissata con il *Green Deal* Europeo che, ove correttamente implementata, auspicabilmente entro il 2050 condurrà i propri Stati Membri alla neutralità climatica portando a zero le emissioni nette di gas a effetto serra ed agevolando la crescita economica dissociata dall’uso delle risorse. Nello specifico il CBAM fa parte del pacchetto dell’Unione Europea «*Fit for 55 in 2030*», il cui obiettivo è ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030.

A ben vedere, il regolamento CBAM si pone proprio a protezione di questi preziosi interessi di cui l’Unione Europea si fa portatrice: considerato che molti *partner* internazionali non hanno ancora adottato politiche ambientali ambiziose come quelle dell’Unione Europea, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, cioè il trasferimento della produzione verso altri Paesi, rischierebbe di vanificare gli obiettivi perseguiti dalla politica unionale.

### **I DESTINATARI**

Ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento la disciplina CBAM si applica: “*alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di*

---

<sup>1</sup> All’interno del perimetro tracciato dall’Unione Europea rientrano, a titolo esemplificativo, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (Direttiva (UE) 2019/1937), la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (Direttiva (UE) 2022/2464), il Regolamento (UE) 2020/852 in tema di tassonomia ed il *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (Regolamento (UE) 2019/2988).

perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione".

Il Regolamento dunque individua i propri destinatari tra coloro che sono importatori di specifiche categorie merceologiche e che, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, sono<sup>2</sup>: **cemento e prodotti in cemento, energia elettrica, concimi, vari prodotti in ghisa, ferro e acciaio, alluminio e sostanze chimiche**. L'elenco in futuro è destinato a ricomprendere ulteriori tipologie di merci, comprese quelle assoggettate alla normativa ETS.

## GLI OBBLIGHI PER GLI IMPORTATORI

Il nuovo sistema di compensazione introduce una serie di adempimenti a carico degli importatori volti a contenere la quantità di emissioni incorporate nelle merci sopra elencate e che possono essere riassuntivamente delineati nei passaggi che seguono.

In primo luogo, è previsto che l'importatore, prima di importare le merci all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea, debba ottenere lo *status* di dichiarante CBAM autorizzato, attraverso un'apposita **domanda di autorizzazione**<sup>3</sup>. La domanda sarà trasmessa attraverso l'istituzione del registro CBAM, così come previsto dall'Art. 14 del Regolamento.

In secondo luogo, il Regolamento CBAM introduce l'obbligo per ogni dichiarante di presentare, entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2027, la **dichiarazione CBAM**, documento che riporterà, in massima sintesi, il quantitativo totale di ciascun tipo di merce importata nell'anno civile precedente nonché le emissioni incorporate nelle merci stesse.

Il Regolamento CBAM si basa su un meccanismo che prevede la vendita, da parte di ciascuno Stato Membro, dei certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati, ossia certificati "*in formato elettronico corrispondenti a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci*". Il prezzo dei certificati CBAM, come previsto dall'Art. 21 del Regolamento, è calcolato come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS<sup>4</sup>, ulteriore strumento, come già sopra precisato, messo a punto dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

---

<sup>2</sup> Per una precisa identificazione delle merci soggette alle misure rientranti nell'ambito di applicazione, si rimanda direttamente all'Allegato I del Regolamento, che ne specifica la relativa nomenclatura combinata.

<sup>3</sup> L'Art. 5, paragrafo 5, specifica il contenuto essenziale della domanda di autorizzazione che ciascun importatore dovrà presentare.

<sup>4</sup> Sebbene il sistema delle quote EU ETS abbia un ambito di applicazione differente, la logica sottostante è la medesima a quella del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> emessa, determinati operatori (a titolo esemplificativo, quelli del comparto del trasporto aereo o della produzione di alcuni prodotti chimici)

L'Art. 22 del Regolamento prevede poi che il dichiarante debba altresì garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre, corrisponda ad almeno l'80% delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'Allegato IV, sul totale delle merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.

In sede di presentazione della dichiarazione annuale, entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante restituirà attraverso il registro CBAM i certificati acquistati in numero pari alle emissioni incorporate dichiarate.

La Commissione provvederà dunque a cancellare i certificati restituiti e, in caso di eccedenza degli stessi, il dichiarante potrà richiedere allo Stato Membro di riacquistare l'eccedenza al prezzo di pagamento all'epoca dell'acquisto<sup>5</sup>.

## LE FASI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CBAM

Gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM possono essere sintetizzati principalmente in due fasi:

- la **fase transitoria**, a decorrere dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, in cui ogni importatore per ciascun trimestre di un anno civile ed entro un mese dalla fine del trimestre, dovrà presentare alla Commissione la **relazione CBAM** contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre (cfr. Art. 35 del Regolamento). È importante sottolineare che durante la fase transitoria, già in vigore, la Commissione potrà applicare sanzioni all'importatore nel caso in cui la relazione CBAM non venga trasmessa, ovvero nel caso in cui non venga dato prontamente seguito alla richiesta di integrazione della Commissione<sup>6</sup>.
  - A decorrere dal 31 dicembre 2024, attraverso apposita istanza, l'importatore potrà ottenere lo *status* di dichiarante CBAM autorizzato, così come sopra meglio specificato;
- dal 1° gennaio 2026, con l'inizio della **fase attuativa**, troveranno completa attuazione tutte le misure previste dal nuovo Regolamento CBAM, in particolare, sarà previsto l'obbligo di acquisto dei certificati CBAM e di presentazione della dichiarazione annuale CBAM, che avrà come scadenza il 31 maggio di ogni anno.

---

sono tenuti a richiedere un apposito permesso. Pertanto, le industrie devono comprare le quote ETS attraverso alcune aste che seguono la regola della domanda e dell'offerta e che, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento CBAM, costituiscono anche la base media dei prezzi per l'acquisto dei certificati CBAM.

<sup>5</sup> La Commissione provvederà alla cancellazione dei certificati non restituiti o riacquistati entro il 1° luglio di ogni anno, senza prevedere alcun tipo di meccanismo di compensazione, così come espressamente statuito all'Art. 24 del Regolamento CBAM.

<sup>6</sup> Così come previsto dal Regolamento all'Art. 35 "Obbligo di comunicazione".

## IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Regolamento prevede un puntuale sistema sanzionatorio nei confronti:

- dei dichiaranti che, entro il 31 maggio di ogni anno, non restituiscono il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente;
- delle persone diverse da un dichiarante CBAM autorizzato, laddove introducano merci nel territorio doganale dell'Unione Europea senza rispettare gli obblighi di cui al Regolamento CBAM.

È importante altresì sottolineare che nel caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto, l'autorità competente potrà avvalersi degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro interessato per assicurare tale pagamento.

## INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E GREEN ECONOMY

Il team di Eptalex specializzato sulle tematiche legate alla sostenibilità e *green economy* coordinato da Amine Moughanime, oltre ad assistervi sui i temi legati alla CBAM, fornisce assistenza su tematiche di sostenibilità, ESG *due diligence* e *supply chain assesment* con particolare *focus* sui paesi emergenti. Inoltre, i professionisti sono specializzati nell'assistenza alle imprese in materia di *governance*, strategia di sostenibilità, gestione di fattori ESG e *reporting* di sostenibilità, senza tralasciare il settore dell'innovazione anche digitale.

\*\*\*\*\*

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

## CONTATTI

Amine Moughanime (Consulente legale in materia ESG e sostenibilità)

[amine.moughanime@eptalex.com](mailto:amine.moughanime@eptalex.com)

<https://www.linkedin.com/in/amine-moughanime-085000174>